

**MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL FONDO TEMPORANEO DI GARANZIA
PER LE GRANDI IMPRESE DI CUI L.R. 34/2004
Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2
dell'Asse 6 "Interventi anticiclici**

1. Finalità e risorse

1. L'obiettivo del bando è favorire la continuità della concessione di crediti bancari alle grandi imprese colpite dalla crisi economica successiva a luglio 2008, attraverso un Fondo di garanzia sui prestiti bancari (di seguito, *Fondo*).
2. La dotazione iniziale del fondo ammonta a **9,65 milioni** di euro, e la somma delle garanzie concesse non potrà essere superiore a **48,25 milioni** (si applica quindi un moltiplicatore di 1 a 5). Il Fondo interverrà, in caso di escussione delle garanzie, fino all'esaurimento della dotazione.
3. La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte S.p.a. (di seguito *Finpiemonte*), società finanziaria *in house* della Regione Piemonte.

2. Riferimenti normativi fondamentali

1. Normativa comunitaria:
 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), di seguito: *Orientamenti comunitari*;
 - Comunicazione della commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01 in GUUE C 83 del 7 aprile 2009), di seguito: *Quadro di riferimento temporaneo*;
 - Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore('de minimis'), di seguito: *Regolamento de minimis*.
2. Normativa regionale:
 - L.r. 34/04 – Programma pluriennale di intervento 2006/2010 – integrazione alla misura ANT 2 dell'Asse 6 "Interventi anticiclici";
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-11444 del 18/05/09.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 42-12186 del 21/09/09.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-12484 del 02/11/09.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 71-483 del 02/08/2010.

3. Beneficiari

1. Possono presentare domanda le imprese che:
 - a) non siano classificabili come PMI¹;
 - b) non superino la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo;
 - c) occupino almeno il 70% degli addetti in unità locali situate in Piemonte;
 - d) abbiano l'unità locale presente in Piemonte con attività prevalente in uno dei settori indicati nell'allegato I al Bando. Tale condizione sarà verificata sulla base delle informazioni presenti nella visura camerale dell'impresa;
 - e) al 1° luglio 2008 non erano classificabili come in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari;
 - f) si impegnino a posticipare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dal Fondo.
 - g) abbiano riportato un risultato operativo positivo o un utile netto di bilancio in almeno due degli esercizi 2006, 2007, 2008;
 - h) abbiano conseguito un calo del fatturato nel periodo compreso tra luglio 2008 e luglio 2009 non inferiore al 15 per cento, rispetto ai dodici mesi precedenti il luglio 2008;
 - i) siano in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.

2. Possono anche presentare domanda le imprese che abbiano promosso, abbiano in corso o che siano il risultato di un'operazione straordinaria, che ha coinvolto il capitale proprio e gli azionisti e che ha riguardato almeno una unità locale localizzata in Piemonte.

In questi casi le imprese devono:

 - I) essere in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), d), e), f);
 - II) conservare, a seguito dell'operazione straordinaria:
 - almeno il 70 per cento degli addetti precedentemente occupati nelle unità locali del Piemonte;
 - almeno 100 addetti nelle unità locali del Piemonte.

Nel caso di operazioni straordinarie non ancora perfezionate al momento della presentazione della domanda, l'eventuale emissione della garanzia sarà sospesa in attesa della conclusione dell'operazione straordinaria, che dovrà comunque perfezionarsi entro un termine congruo dalla data di approvazione del Comitato di Valutazione.

¹ La definizione di PMI adottata è quella prevista dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

3. Il possesso dei requisiti è autocertificato al momento della domanda dal Legale Rappresentante. Le informazioni economiche e finanziarie necessarie per la verifica dei requisiti sono certificate dal Presidente del Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio.

4. Operazioni ammissibili

1. Il Fondo può intervenire a garanzia delle seguenti operazioni:
 - a) **nuovi finanziamenti** all'impresa di durata massima 36 mesi a condizione che la Banca erogante sottoscriva l'impegno a mantenere l'ammontare delle linee di credito in essere per almeno 12 mesi dalla data della nuova operazione garantita dalla Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte, o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 c.c.;
 - b) **nuova articolazione delle linee di credito** già concesse all'impresa dalla banca erogante, a condizione che l'ammontare totale del credito riarticolato sia superiore almeno del 30% rispetto totale delle linee di credito precedenti la riarticolazione.
2. I finanziamenti, nuovi o riarticolati, possono godere di un periodo di preammortamento non superiore alla metà della durata del finanziamento stesso.

5. Caratteristiche dell'agevolazione

1. La garanzia prestata dal Fondo ha queste caratteristiche:
 - a) è gratuita;
 - b) copre non più del 50% del finanziamento nuovo o ristrutturato;
 - c) riguarda il capitale preso a prestito e non si estende a interessi e altri oneri addebitabili all'impresa;
 - d) ha un limite di 5 milioni di euro per ciascuna impresa ammessa. Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il limite di 5 milioni è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo;
 - e) viene concessa a prima richiesta scritta da parte della banca che ha erogato il prestito appena accertata l'insolvenza del debitori principale, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell'impresa;
 - f) ha durata massima di 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata e scadrà inderogabilmente trascorso tale termine, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo dei crediti stessi.

In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito, la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte.

Finpiemonte, in caso di rinegoziazione di scadenze oltre il 36° originario mese, potrà chiedere un compenso di mercato per l'estensione di durata della garanzia.

g) hanno effetto unicamente nei confronti delle banche che aderiscono alle condizioni di concessione e di validità delle garanzie di cui al Regolamento approvato con D.G.R. 2 agosto 2010, n. 71-483 e a questo Bando.

2. Il rimborso parziale del prestito comporta una proporzionale riduzione della garanzia.

6. Presentazione delle domande

1. Le domande potranno essere presentate a partire dall'**8 novembre 2010** e fino al **6 dicembre 2010**.

2. Le imprese dovranno inviare a Finpiemonte SpA - Galleria San Federico 54, 10121 Torino -, esclusivamente tramite posta A/R o corriere espresso, il modulo di domanda (Allegato III al Bando, reperibile sul sito www.finpiemonte.it) e un cd rom contenente i seguenti documenti (allegati obbligatori alla domanda):

- a. copia degli ultimi tre fascicoli di bilancio approvati precedenti la data di presentazione della domanda, corredati della ricevuta di avvenuto deposito;
- b. copia dell'ultima situazione economica e patrimoniale al 30 giugno e (se disponibili) delle previsioni di chiusura dell'anno in corso.

In caso di imprese appartenenti a gruppi, dovranno essere prodotti gli stessi documenti (a) e (c) consolidati;

- c. business plan aziendale, contenente le seguenti informazioni:
 - la formula imprenditoriale, con indicazione del sistema competitivo (mercato, competitors, quote, etc.), del sistema di prodotto, della struttura organizzativa, del tipo di vantaggio competitivo;
 - la mission aziendale;
 - la pianificazione strategica ed operativa;
 - il piano economico-finanziario triennale, completo di budget economico e finanziario, stato patrimoniale prospettico con adeguata esplicitazione delle assunzioni utilizzate. Dovranno inoltre essere evidenziate le operazioni sul capitale proprio che la società ha realizzato a partire dal luglio 2008 e/o che ha in programma di realizzare prima del mese di dicembre 2010;
 - una sintetica relazione esplicativa dei razionali delle ipotesi che stanno alla base del business plan corredata dell'attestazione del Presidente del Collegio Sindacale dell'attendibilità dei dati di partenza. Da questi, in particolare, dovranno risultare i livelli occupazionali mantenuti in Piemonte, i collegamenti di filiera con l'economia regionale, le innovazioni di particolare rilievo secondo il loro stadio di sviluppo;
- d. scheda tecnica dell'operazione finanziaria per cui è richiesta la garanzia pubblica timbrata dalla Banca erogante e riportante le caratteristiche tecniche finanziarie dell'operazione (a titolo esemplificativo: Banca erogante, tipologia di operazione ai sensi dell'art. 4, importo, durata, condizioni economiche, struttura e periodo di ammortamento, altre garanzie

accessorie, ecc.) redatta secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione finanziamenti;

- e. schema riepilogativo dei bilanci riclassificati, debitamente compilato, che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione finanziamenti.

Al modulo di domanda e al cd rom dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente del Collegio Sindacale (o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio) che attesti il possesso dei requisiti di accesso previsti all'articolo 3 del bando, redatta secondo lo schema che verrà pubblicato sul sito www.finpiemonte.it – sezione finanziamenti;

3. Per i beneficiari di cui al precedente art. 3.2 non è obbligatorio l'invio degli allegati di cui alle lettere (a), (b), (e), che potranno però essere richiesti successivamente da parte del Comitato.
4. Le domande non conformi a quanto sopra indicato, saranno considerate non ricevibili.

7. Valutazione delle domande e concessione dell'agevolazione

1. Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di arrivo, entro 45 giorni dalla presentazione.
2. Durante questo periodo, il comitato di valutazione può richiedere al beneficiario qualsiasi informazione o documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'esame. Eventuali richieste da parte del comitato sospendono i termini per la valutazione.
3. Al termine di questa fase ed in caso di esito favorevole, Finpiemonte invia una comunicazione all'istituto controparte della pratica di credito per l'avvio dell'istruttoria finanziaria e di capacità creditizia del proponente.
4. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria, che deve avvenire nel termine massimo di 45 giorni, Finpiemonte S.p.A. delibera il provvedimento di concessione dell'agevolazione.
5. In ogni caso la concessione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010. Tale termine potrà essere adeguato a seguito di successive modifiche e integrazioni delle basi giuridiche di cui all'art. 12 del bando.

8. Comitato Tecnico di Valutazione e relative funzioni

1. Per la valutazione delle domande Finpiemonte si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito *Comitato*), composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie, oppure dirigenti della Regione Piemonte e da due rappresentanti di Finpiemonte, con funzioni di

Presidente e di Segretario. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni di metà più uno dei suoi membri. Il Comitato si scioglie con il completo impegno del montante di garanzia e comunque entro dodici mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

2. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
 - a. accertamento, sulla base della dotazione ricevuta dalla Regione, del montante di cui all'art. 2;
 - b. verifica delle domande pervenute, richiesta alle imprese di ulteriori informazioni e convocazione, quando necessario, dei rappresentanti dell'impresa per i chiarimenti ritenuti necessari;
 - c. giudizio circa l'ammissibilità delle domande
 - d. approvare o respingere a maggioranza le istanze pervenute e giudicate ammissibili (in caso di parità prevale il voto del Presidente). Il Comitato può anche approvare le domande parzialmente, oppure riducendo la percentuale di garanzia oppure approvandole condizionatamente;
 - e. qualora ritenuto opportuno, convocazione degli esponenti delle banche controparti delle pratiche di credito per cui le imprese hanno fatto domanda di garanzia regionale;
 - f. in caso di incapienza del montante di garanzia rispetto alle domande ammissibili, applicazione dei criteri di priorità di merito ai fini della redazione della graduatoria delle imprese ammesse (previsti al successivo articolo 9).
3. Il Comitato dovrà concludere la valutazione delle domande e trasmettere gli esiti a Finpiemonte entro 45 giorni dalla chiusura del Bando.

9. Modalità di valutazione e di scelta delle garanzie

1. La procedura di valutazione comporta l'assegnazione ad ogni impresa di un punteggio variabile da 0 a 100. I primi 60 punti sono assegnati sulla base di una scorecard approvata dal Comitato di Valutazione e tesa a valutare la situazione economica e patrimoniale dell'impresa. I restanti 40 punti sono assegnati dal Comitato, secondo il seguente prospetto:

Tema	punti
Qualità del business plan in termini di prospettive di ripresa dell'attività	15
Dimensione dell'impegno dei soci nella capitalizzazione dell'impresa	10
Impatto diretto sui livelli occupazionali regionali	7
Impatto indiretto sui livelli occupazionali regionali	5
Importanza dell'impresa e della sua filiera nel contesto delle politiche regionali per l'innovazione	3

2. Nel caso di imprese che abbiano promosso, abbiano in corso o che siano il risultato di un'operazione straordinaria di cui al precedente art. 3, per le quali, per elementi propri o di

eventuale appartenenza a gruppi industriali, non si rendesse possibile o risultasse difficoltosa o di scarsa rilevanza l'applicazione del punteggio da assegnarsi sulla base della suddetta scorecard, il Comitato si riserva la possibilità di applicare l'intero punteggio variabile da 0 a 100 unicamente sulla base del predetto prospetto, rimodulando i punteggi attribuiti sulla base di 100.

3. Per essere giudicata ammissibile, la domanda deve ottenere un punteggio minimo stabilito dal Comitato.
4. Nel caso le domande superino il rischio massimo di cui all'art. 1, il Comitato redigerà una graduatoria tenendo conto dei punteggi attribuiti con i criteri di cui ai commi 1 e 2.

10. Attivazione della garanzia

1. La garanzia è attivata dalla richiesta scritta di escussione della banca, che potrà essere effettuata non prima di 60 giorni dalla data dell'insolvenza. Dalla richiesta di escussione dovranno risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché le iniziative poste in essere dalla banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del fondo.
2. La garanzia non verrà attivata nei casi in cui la banca che ha erogato il finanziamento non abbia comunicato a Finpiemonte:
 - qualunque anomalia finanziaria configurante sia una situazione di preinsolvenza (i.e. ritardo di pagamento di rate di prestiti e o di interessi) delle imprese garantite, così come di una manifesta insolvenza;
 - le revoche dei finanziamenti garantiti, ancorché non accompagnate dalla richiesta di escussione della garanzia prestata dalla Regione.

11. Revoca delle agevolazioni e recuperi

1. Le agevolazioni concesse potranno essere revocate nei seguenti casi:
 - a) se il beneficiario rilascia dichiarazioni false o mendaci;
 - b) se, in fase di verifica, si evidenzia l'assenza o la perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o la presenza di documenti incompleti o non corretti;
 - c) se il beneficiario non consente i controlli previsti al successivo punto 13.
2. La revoca delle linee di credito da parte della banca operata nei primi 180 giorni di validità della garanzia ne comporta la riduzione di ammontare in proporzione della percentuale del finanziamento revocato garantito dalla Regione Piemonte sul totale dei finanziamenti revocati.

3. In caso di revoca, parziale o totale, dell'agevolazione concessa, la garanzia è confermata e il beneficiario corrisponderà a Finpiemonte l'importo dell'aiuto come determinato all'atto di concessione della garanzia stessa oltre agli interessi dovuti, come per legge.

12.Base giuridica dell'aiuto e regole di cumulo

1. L'agevolazione viene concessa sulla base del Quadro di riferimento temporaneo.
2. La somma degli aiuti concessi all'impresa sulla base del Quadro di riferimento temporaneo e del Regolamento *de minimis* nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 non può superare il limite di 500.000 euro.
3. L'agevolazione non può essere cumulata con gli aiuti *de minimis* per gli stessi costi ammissibili. L'agevolazione può essere cumulata con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.
5. L'agevolazione non può essere concessa ad imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. L'elenco delle decisioni è contenuto nell'allegato IV al Bando e dai successivi eventuali aggiornamenti.

13.Controlli

1. Ai fini del corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali, del monitoraggio e della valutazione degli interventi, verranno effettuati controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi.
2. La Regione Piemonte potrà inoltre promuovere controlli a campione presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni. Una quota pari ad almeno il 10% delle domande presentate sarà soggetta a un controllo campionario dei documenti probatori delle dichiarazioni autocertificate.

14.Rinvio

1. Per quanto non previsto dal Bando, valgono le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

15.Informazioni e contatti

1. Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte scrivendo all'indirizzo di posta elettronica finanziamenti@finpiemonte.it, oppure chiamando il numero 011/5717711 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

16.Riservatezza

1. Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Bando è necessario autorizzare Finpiemonte al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i) dei beneficiari. Tale trattamento è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa-contabile, previste dalla normativa.
2. L'eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di revoca del contributo e/o di mancato riconoscimento delle spese sostenute.

Codici attività ATECO 2007 ammissibili

CODICI AMMESSI AL FONDO GRANDI IMPRESE	
Codice Ateco 2007	4. Descrizione
10	INDUSTRIE ALIMENTARI
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13	INDUSTRIE TESSILI
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
24	METALLURGIA
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRONICI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI
32.1	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE
32.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI
32.3	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI
32.5	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE
33.2	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
42	INGEGNERIA CIVILE
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
58	ATTIVITÀ EDITORIALI
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
<p>Sono in ogni caso escluse i codici afferenti alle seguenti attività:</p> <p>a) pesca;</p> <p>b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;</p> <p>c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero - l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 	

Basi di calcolo dell'aiuto

Premi esenti applicati nel contesto del quadro di riferimento temporaneo, espressi in punti base (*)			
Categoria di rating (Standard & Poor's)	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
AAA	40	40	40
AA+	40	40	40
AA			
AA-			
A+	40	55	55
A			
A-			
BBB+	55	80	80
BBB			
BBB-			
BB+	80	200	200
BB			
BB-	200	380	380
B+			
B	200	380	630
B-			
CCC e inferiore	380	630	980

Per le imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio «esente» è fissato al 3,8 % ai sensi della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008). Il premio non può tuttavia mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla/e impresa/e madre.